

rante la quale l'ONU avrebbe l'incarico di amministrare il Paese e di coordinare la ricostruzione dell'ordine civile, politico e materiale, per chiamare infine i cittadini ceceni a scegliere per il proprio paese tra uno statuto di autonomia rafforzata all'interno della Federazione russa o uno statuto di indipendenza;

impegna il Governo

a sostenere e promuovere il Piano di pace del legittimo governo ceceno a livello internazionale;

a istituire presso il ministero degli affari esteri un *Ufficio per il Piano di pace in Cecenia*, chiamando a collaborarvi i migliori conoscitori della situazione cecena e i più qualificati esperti di diritto internazionale, per offrire il massimo dell'apporto e della collaborazione all'ONU, alle altre istituzioni internazionali e all'Unione europea;

a sostenere l'istituzione presso la Commissione Europea di un *Rappresentante speciale dell'Unione Europea per la Cecenia*, per affrontare finalmente con l'adeguata determinazione l'emergenza umanitaria esistente da quattro anni e per lavorare al conseguimento di una soluzione politica alla guerra russo-cecena.

(1-00325) « Vernetti, Angioni, Annunziata, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bielli, Buontempo, Burtone, Caldarola, Calzolaio, Camo, Carra, Ceremigna, Chiaromonte, Di Serio D'Antona, Fioroni, Gentiloni Silveri, Giachetti, Grillini, Grotto, Santino Adamo Loddo, Loiero, Lusetti, Mantini, Melandri, Merlo, Nicotra, Nigra, Panattoni, Piscitello, Pistone, Realacci, Ruggeri, Sardelli, Sereni, Tuccillo, Vigni, Villari, Zacchera, Zanella ».

\* \* \*

## ATTI DI CONTROLLO

### PRESIDENZA

#### DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interrogazioni a risposta scritta:*

GRANDI, BENVENUTO, PISTONE, ALFONSO GIANNI, LETTIERI, CEREMIGNA, CENNAMO, NANNICINI e TOLLOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e della finanze.* — Per sapere — premesso che:

alcuni organi di stampa riportano la notizia dell'attribuzione dell'incarico di Commissario unico dell'Istituto italiano di tecnologia al professor Vittorio Grilli, Ragioniere generale dello Stato; ad avviso degli interroganti, si tratterebbe di un incarico assorbente ed incompatibile con le funzioni istituzionali di controllo e garanzia del sistema di contabilità pubblica e degli equilibri economico-finanziari.

Ciò in quanto:

i compiti di impulso e gestione, per la difficoltosa fase di avvio all'ITT — 2 anni affidati al Commissario unico, con utilizzazione di ingenti risorse — 100 milioni di euro a titolo di contributo per lo *start-up*, 100 milioni annui fino al 2014 e anticipazione della Cassa depositi e prestiti che, da subito, possono raggiungere importi vicini (se non superiori) ad un miliardo di euro — non sono certo assorbibili da un soggetto istituzionale preposto alla verifica degli stessi compiti e all'adozione dei conseguenti adempimenti contabili;

non verrebbe assicurata alcuna garanzia di imparzialità e correttezza nei confronti del sistema pubblico della ricerca, universitaria e non, in quanto a doversi esprimere sul piano dell'attività legislativa, amministrativa e di bilancio, sarebbe un organismo — la Ragioneria generale dello Stato — il cui titolare si trova a svolgere il ruolo di protagonista assoluto nel principale istituto di ricerca contrapposto al sistema pubblico;

il livello di impegno richiesto per entrambe le cariche — e ciò a prescindere dai profili di sicura illegittimità illustrati — non rende immaginabile il cumulo dei due incarichi —:

se quanto riportato in premessa corrisponda al vero e in caso affermativo quali provvedimenti si intenda adottare, in caso di conferma delle informazioni rappresentate, per evitare un ulteriore spreco di risorse pubbliche;

se corrisponda al vero che talune risorse della Ragioneria generale dello Stato siano da tempo, e in modo cospicuo, utilizzate anche per le attività dell'IIT e che taluni locali della Ragioneria siano stati adibiti sede « romana » dell'istituto di ricerca;

se corrisponde al vero che il Collegio dei Revisori è composto da 3 dirigenti della RGS che quindi controllerebbero l'operato del Commissario Unico Ragioniere Generale dello Stato. (4-09044)

VENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

appare sconcertante la disparità di trattamento che i commissari delegati per gli eventi sismici stanno ponendo in essere, in Puglia e in Molise, relativamente al ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002;

sul *Bollettino Ufficiale* della regione Molise (n. 20 del 1° ottobre 2003), secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 dell'ordinanza commissariale n. 13/03, sono stati pubblicati i contributi per la ricostruzione delle unità abitative private residenziali. Specificatamente, per ciò che concerne i contributi per l'edilizia privata residenziale, il contributo massimo per ciascuna unità immobiliare è determinato in modo forfettario sulla base dei contributi unitari riportati nella tabella e, precisamente, il contributo IVA inclusa, per danno significativo euro/mq 550,00 per danno grave euro/mq 800,00, il limite di

convenienza è di euro/mq 950,00. I contributi tengono conto di valori medi presumibili dei contributi per interventi di riattazione, di miglioramento e di ricostruzione. Nel caso di danno significativo la stima del presumibile contributo per ciascuna unità immobiliare non potrà superare un importo massimo pari a 55.000,00. Nel caso di danno grave la stima del contributo per ciascuna unità immobiliare sarà valutata sui primi 100 mq moltiplicando la superficie per il costo sopra definito; per la parte accedente i 100 mq, e fino a 250 mq, moltiplicando la relativa superficie per l'80 per cento del costo sopra definito; per la parte eccedente i 250 mq, e fino a 500 mq, moltiplicando la relativa superficie per il 60 per cento del costo sopra definito. La superficie dell'unità immobiliare sarà conteggiata per intero nel costo di ricostruzione;

sul *Bollettino Ufficiale* della regione Puglia (n. 3 dell'8 gennaio 2004) sono stati pubblicati i contributi per la ricostruzione delle unità abitative private residenziali, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della determina commissariale del 28 agosto 2003. Il contributo massimo, per ogni unità immobiliare, per interventi di edilizia privata è denominato, in via provvisoria, sulla base dei costi parametrici di cui alla tabella che tiene conto del valore minimo tra costo parametrico per superficie e contributo massimo ammissibile. Il contributo, IVA inclusa, per danno maggiore del danno significativo e minore del danno grave per la riparazione e miglioramento sismico euro/mq 300,00 come costo parametrico e euro 36.700,00 come contributo massimo. Il contributo per danno compreso tra danno grave e danno gravissimo, per la riparazione e miglioramento sismico euro/mq 375,00 come costo parametrico e euro 45.850,00 come contributo massimo. Il contributo per danno maggiore del danno significativo e minore del danno grave per la riparazione e miglioramento sismico in presenza di carenze strutturali (elevata vulnerabilità) euro/mq 375,00 come costo parametrico e euro 45.850,00 come contributo massimo. Il contributo per danno compreso tra

danno grave e danno gravissimo per la riparazione e miglioramento sismico in presenza di carenze strutturali (elevata vulnerabilità) euro/mq 450,00 come costo parametrico e euro 55.000,00 come contributo massimo;

inoltre sul *Bollettino Ufficiale* della regione Molise, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della O.C. n. 13/03, sono stati pubblicati i contributi per la ricostruzione degli immobili agricoli. Specificatamente, il presumibile livello di contributo massimo per gli immobili, articolo 7, comma 1 della O.C. n. 13/03, adibiti ad attività zootecniche e stalle è determinato in modo forfetario sulla base dei contributi unitari riportati nella tabella e, precisamente, il contributo IVA inclusa, per danno significativo euro/mq 330,00, per danno grave euro/mq 480,00 e per il limite di convenienza euro/mq 570,00. Per ciò che concerne il presumibile livello di contributo massimo per gli immobili, articolo 7, comma 1 della O.C. n. 13/03, adibiti a fienile e/o rimessa attrezzi e mezzi agricoli, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, è determinato in modo forfetario sulla base dei contributi unitari riportati nella tabella e, precisamente, il contributo IVA inclusa, per danno significativo euro/mq 220,00, per danno grave euro/mq 320,00 e per il limite di convenienza euro/mq 380,00. Per ciò che concerne le pertinenze utilizzate come abitazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della O.C. n. 13/03, le stesse vengono considerate alla stregua delle altre unità immobiliari ad uso abitativo e, pertanto, il presumibile livello di contributo massimo viene assunto pari a quello definito per l'edilizia privata residenziale;

mentre sul *Bollettino Ufficiale* della regione Puglia sono stati pubblicati i contributi per la ricostruzione degli immobili agricoli. Specificatamente, il contributo massimo per ogni unità immobiliare è determinato, in via provvisoria, sulla base dei costi parametrici (valore minimo tra costo parametrico per superficie e contributo massimo ammissibile) riportati nella tabella e, precisamente, il contributo IVA

inclusa, per danno maggiore del danno significativo e minore del danno grave per la riparazione e miglioramento sismico euro/mq 180,00 come costo parametrico e euro 22.020,00 come contributo massimo. Il contributo per danno compreso tra danno grave e danno gravissimo per la riparazione e miglioramento sismico euro/mq 225,00 come costo parametrico e euro 27.510,00 come contributo massimo. Il contributo per danno maggiore del danno significativo e minore del danno grave per la riparazione e miglioramento sismico in presenza di carenze strutturali (elevata vulnerabilità) euro/mq 225,00 come costo parametrico e euro 27.510,00 come contributo massimo. Il contributo per danno compreso tra danno grave e danno gravissimo per la riparazione e miglioramento sismico euro/mq 270,00 come costo parametrico e euro 33.000,00 come contributo massimo. Per ciò che concerne le abitazioni rurali a servizio del fondo agricolo, le stesse vengono considerate alla stregua delle altre unità immobiliari ad uso abitativo e, pertanto, il presumibile livello di contributo massimo viene assunto pari a quello definito per l'edilizia privata residenziale;

sul *Bollettino Ufficiale* della regione Molise, secondo quanto disposto dall'articolo 8, O.C. n. 13/03, sono stati pubblicati i contributi per gli immobili destinati ad attività produttive e ad attività sociali senza scopo di lucro. Il presumibile livello di contributo massimo per gli immobili, articolo 8, comma 2 della O.C. n. 13/03, che si configurano come edifici isolati non assimilabili come tipologia strutturale, funzionale e architettonica a civile abitazione, e adibiti ad attività produttive e/o commerciali e/o industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi oppure destinati ad attività sociali senza scopo di lucro, è determinato in modo forfetario sulla base dei contributi unitari riportati nella tabella e, precisamente, il contributo IVA inclusa, per danno significativo euro/mq 330,00, per danno grave euro/mq 480,00 e per il limite di convenienza euro/mq 570,00. Per ciò che concerne, ai sensi

dell'articolo 8, comma 1, della O.C. n. 13/03, gli immobili a destinazione produttiva e/o commerciale, ovvero quelli privati destinati ad attività sociali senza scopo di lucro, che risultano compresi nei P.E.U. vengono considerati alla stregua di unità abitative, e pertanto il presumibile livello di contributo massimo deve essere assunto pari a quello definito per l'edilizia privata residenziale. Fanno eccezione i locali adibiti a magazzini e locali di rimessaggio, per i quali il contributo è determinato in accordo con la precedente tabella. Mentre, il presumibile livello di contributo massimo per gli immobili, articolo 8, comma 2, della O.C. n. 13/03, adibiti ad attività turistico ricettive, è determinato in modo forfetario sulla base dei contributi unitari riportati nella tabella. Precisamente, il contributo IVA inclusa, per danno significativo euro/mq 660,00, per danno grave euro/mq 960,00 e per il limite di convenienza euro/mq 1.140,00;

sul *Bollettino Ufficiale* della regione Puglia, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della O.C. n. 13/03, sono stati pubblicati i contributi per gli immobili destinati ad attività produttive e ad attività sociali senza scopo di lucro. Il contributo massimo per gli immobili, articolo 9 della D.C. del 28 agosto 2003, per ogni unità immobiliare, che si configurano come edifici isolati non ammissibili come tipologia strutturale, funzionale ed architettonica a civile abitazione, e adibiti ad attività produttive e/o commerciali e/o industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi oppure destinati ad attività sociali senza scopo di lucro, è determinato, in via provvisoria, sulla base dei costi parametrici di cui alla tabella che tiene conto del valore minimo tra costo parametrico per superficie e contributo massimo assimilabile. Il contributo, IVA inclusa, per danno maggiore del danno significativo e minore del danno grave, per la riparazione e miglioramento sismico euro/mq 180,00 come costo parametrico e euro 22.020,00 come contributo massimo. Il contributo

per danno compreso tra danno grave e danno gravissimo, per la riparazione e miglioramento sismico euro/mq 225,00 come costo parametrico e euro 27.510,00 come contributo massimo. Il contributo per danno maggiore del danno significativo e minore del danno grave per la riparazione e miglioramento sismico in presenza di carenze strutturali (elevata vulnerabilità) euro/mq 225,00 come costo parametrico e euro 27.510,00 come contributo massimo. Il contributo per danno compreso tra danno grave e danno gravissimo per la riparazione e miglioramento sismico euro mq 225,00 come costo parametrico e euro 27.510,00 come contributo massimo. Il contributo per danno compreso tra danno grave e danno gravissimo per la riparazione e miglioramento sismico in presenza di carenze strutturali (elevata vulnerabilità) euro/mq 270,00 come costo parametrico e euro 33.000,00 come contributo massimo. Per ciò che attiene, articolo 9 della D.C. del 28 agosto 2003, gli immobili a destinazione produttiva e/o commerciale, ovvero quelli privati destinati ad attività sociali senza scopo di lucro, che risultano compresi nei P.E.U. vengono considerati alla stregua di unità abitative, e pertanto il presumibile livello di contributo massimo deve essere assunto pari a quello definito per l'edilizia privata residenziale. Fanno eccezione i locali adibiti a magazzini e locali di rimessaggio, per i quali il contributo è determinato in accordo con la precedente tabella —:

quali siano i criteri oggettivi adottati dai commissari delegati per gli eventi sismici in Puglia e in Molise, e specificatamente nella provincia di Campobasso e nella provincia di Foggia, per determinare i rimborsi dei danni causati dagli eventi sismici alle strutture;

quali iniziative il Governo intenda adottare affinché, a proposito di comunità che hanno sofferto analoghi danni a causa del sisma del novembre 2002, vengano eliminate quelle disparità di trat-

tamento che sono desumibili dalla lettura dei *Bollettini Ufficiali* delle due regioni suddette. (4-09047)

\* \* \*

### AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interrogazione a risposta scritta:*

ZANELLA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza n. 1 del 16 gennaio 2004, emessa dall'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, dispone, tra l'altro, «...di procedere con un'operazione straordinaria e urgente all'abbattimento selettivo dei cinghiali e degli ibridi cinghiale x maiale nelle isole di Caprera e Spargi...» seguendo un calendario che comprendeva il periodo dal 20 gennaio al 15 febbraio;

a quanto risulta anche da segnalazioni di animalisti de La Maddalena e da organi di stampa, si è trattato di una vera e propria indiscriminata mattanza, anche di cuccioli, eseguita con metodi di caccia collettiva a opera di squadre di cacciatori visti rincorrere gli animali per ucciderli; la cifra pare riguardare circa 250 capi abbattuti su un popolazione di 300 esemplari;

la pratica della caccia di selezione al cinghiale all'interno dei parchi sembra ormai essere quella più sponsorizzata dalle amministrazioni locali di concerto con gli Enti Parco al fine di affrontare il «problema cinghiali», con i ringraziamenti delle associazioni venatorie locali;

l'area dei Parchi interessati da tale pratica crudele comprende inevitabilmente zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico in cui è assolutamente vietata l'attività venatoria, salvo evidenti e documentati squilibri ecologici;

a oggi nessun documento scientifico dimostra che siamo in presenza di un disequilibrio ecologico all'interno di quei

parchi che lamentano una rilevante presenza di cinghiali; semmai, il problema riguarda i danni ad alcune colture presenti in ben definite aree del parco;

la crescita o la diminuzione della popolazione di cinghiali dipende da alcuni fattori, non ultimo quello dell'immissione da parte dei cacciatori di capi provenienti dall'Europa centrale e orientale più grandi e con un tasso riproduttivo maggiore rispetto a quelli presenti in origine sul territorio italiano, in maniera tale da giustificare la necessità di successive ordinanze di abbattimento selettivo;

la presenza di cacciatori e cani all'interno di un parco causa problemi anche a tutte le altre specie animali presenti, spaventati dagli spari udibili anche a forte distanza —

se sia a conoscenza di quanto descritto in premessa;

sulla base di quali considerazioni di carattere scientifico documentate si sia proceduto a questa sorta di «abbattimento selettivo» citato in premessa;

per quale motivo non sia stato utilizzato personale competente come le guardie forestali per risolvere quanto previsto dall'ordinanza, in luogo della presenza massiccia di cacciatori;

quali provvedimenti intenda adottare per evitare il ricorso a una pratica tanto crudele quanto non risolutiva della questione relativa alla proliferazione dei cinghiali all'interno dei parchi. (4-09048)

\* \* \*

### ECONOMIA E FINANZE

*Interpellanza urgente*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

l'Alta Commissione per la verifica dei dati, composta dal governatore della